

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1391

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **STEFÀNO, LARIZZA, PREVOSTO,
PAPPALARDO, BAGNOLI e MICELE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1995

Riordino delle disposizioni in materia di ricerca applicata e
di innovazione tecnologica

ONOREVOLI SENATORI. - La legge finanziaria per l'anno 1995 ha confermato tutti i limiti delle precedenti manovre nel non considerare l'importanza della piccola e media impresa e del suo sostegno nell'ambito della manovra annuale di bilancio.

È invece necessaria una programmazione strategica che definisca nel dettaglio gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti da utilizzare. Non è sufficiente il ricorso a un maggiore *laissez faire* per trasformare le pur grandi potenzialità dell'imprenditoria diffusa in una struttura industriale solida e altamente competitiva sui mercati internazionali.

Ricerca e sviluppo, ricapitalizzazione, finanza d'impresa, internazionalizzazione, sono tutti campi in cui il rafforzamento e lo sviluppo della piccola e media impresa non può essere lasciato ai soli meccanismi di mercato che, seppure migliorati, continuerebbero a vedere avvantaggiata la grande industria. È il tradizionale sostegno agli investimenti generici che va invece, in linea con l'Unione Europea, definitivamente abbandonato insieme, a maggior ragione, con gli ultimi residui di aiuto al funzionamento.

Sono dunque indispensabili una politica industriale ed una strategia realmente innovatrici, per dare il segnale di una cesura decisa con l'improvvisazione, la disorganizzazione e la corruzione del passato. Chiarezza, certezza dei tempi, semplificazione degli adempimenti, maggiore fiducia *ex ante* negli operatori e maggiori controlli *ex post* trasparenti e rigorosi devono essere gli elementi costitutivi di una azione pubblica da rinnovare profondamente anche nella gestione.

A differenza della maggioranza dei Paesi industrializzati, manca quasi completamente in Italia una politica di trasferimento

tecnologico e diffusione dell'innovazione tra le piccole e medie imprese.

All'origine di questo vuoto sta probabilmente, oltre al negato ma effettivo disinteresse del Ministero dell'industria per i problemi delle piccole e medie imprese, anche la innegabile complessità dell'azione pubblica da intraprendere in questo campo. I paesi industrializzati nostri concorrenti sperimentano e adeguano da decenni le proprie istituzioni per il trasferimento tecnologico. I migliori esempi sono dati dall'ANVAR francese, dal MITI giapponese, dal BTG britannico.

È in particolare dall'esperienza dell'ANVAR che conviene muoversi per istituire, utilizzando anche l'esperienza degli enti pubblici di ricerca (in primo luogo l'ENEA), un'agenzia nazionale per la ricerca e l'innovazione delle piccole e medie imprese che coordini e razionalizzi l'intervento statale nel settore e i cui compiti, in collaborazione con il sistema bancario e finanziario per la necessaria copertura finanziaria dei interventi, siano:

finanziare, utilizzando fondi pubblici e privati, programmi di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico alle piccole medie imprese;

elaborare proposte di razionalizzazione dell'offerta di ricerca e di sviluppo, nonché scenari tecnologici e proposte circa la collocazione dell'industria italiana nella divisione internazionale del lavoro;

coordinare anche utilizzando il collegamento telematico, l'attività dei consorzi e delle società consortili costituiti da piccole e medie imprese per la ricerca e lo sviluppo;

raccordare l'attività delle università e dei centri e istituti di ricerca con le esigenze delle imprese, raccogliendo e diffondendo le informazioni in materia di innova-

zione (sia tecnologica che organizzativa), comprese le informazioni sulle normative tecniche e sulle legislazioni di incentivazione nazionali, comunitarie ed estere. È necessario superare l'attuale organizzazione della ricerca applicata che vede, da un lato, le istituzioni scientifiche programmare il loro lavoro senza tenere conto delle possibili ricadute industriali e, dall'altro, le piccole imprese prive delle competenze necessarie per diagnosticare i propri bisogni tecnologici.

La struttura dell'ENEA, sensibilizzata e parzialmente convertita è in grado di dare vita a un primo embrione di agenzia per l'innovazione, così come è previsto dal presente disegno di legge. Con l'articolo 1 si provvede a costituire il «Fondo rotativo per la ricerca e per lo sviluppo tecnologico della piccola media impresa» finanziato con il 50 per cento delle risorse del Fondo per la ricerca applicata e con il cinquanta per cento delle risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

I soggetti beneficiari del nuovo Fondo sono le piccole medie imprese industriali e dell'artigianato e i consorzi e le società consortili miste che operano nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

L'articolo 1 delega, inoltre, il Ministero dell'industria, a definire, con proprio decreto, le caratteristiche dei progetti e dei programmi agevolabili, la quota massima agevolabile, i criteri e le modalità di attuazione dell'intero articolo. Inoltre viene prevista la cumulabilità delle agevolazioni con altre agevolazioni disposte dalle Comunità europee.

L'articolo 2 detta la definizione di piccola e media impresa e la definizione di piccola impresa; determina la metodologia di appli-

cazione del tasso di conversione lira-ECU; fissa i criteri secondo i quali, ai fini della domanda di agevolazione, debbono essere valutate le singole imprese.

L'articolo 3 fissa i criteri di gestione delle agevolazioni. In particolare gli adempimenti tecnici, amministrativi e di verifica e controllo per le agevolazioni sono affidati mediante bando di gara per appalti pubblici e servizi ad una banca concessionaria, con la quale il Ministero dell'industria dovrà stipulare una convenzione per regolamentare i reciproci rapporti. L'articolo provvede, inoltre, a fissare i principi di base della convenzione medesima.

L'articolo 4 prevede alcune modifiche alla legge 5 ottobre 1991, n. 317: in particolare viene modificato il comma 1 dell'articolo 2. È, inoltre, sostituito l'articolo 8, introducendo, al comma 1, la possibilità da parte delle piccole e medie imprese di usufruire di crediti d'imposta pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, collegati alle spese per attività di ricerca. È, inoltre, abrogato l'articolo 12 e l'articolo 39 è sostituito; la nuova formulazione di tale articolo istituisce la Direzione generale della piccola e media industria e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e regola l'iter dell'istituzione della direzione medesima e la relativa dotazione organica.

L'articolo 5 apporta una modifica all'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.

L'articolo 6 provvede ad istituire il Dipartimento per il trasferimento tecnologico alla piccola e media impresa presso l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e ne determina i compiti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Fondo rotativo per la ricerca e lo sviluppo tecnologico della piccola e media impresa)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il Fondo rotativo per la ricerca e lo sviluppo tecnologico della piccola e media impresa, di seguito denominato «Fondo».

2. Al Fondo affluiscono il 50 per cento delle risorse annualmente disponibili del Fondo speciale per la ricerca applicata e il 50 per cento delle risorse annualmente disponibili del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni.

3. Soggetti beneficiari del Fondo sono le piccole e medie imprese come definite dell'articolo 2 della presente legge ed i consorzi e le società consortili miste di cui al Capo IV della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che operano nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto:

a) le caratteristiche dei progetti e dei programmi di ricerca, di sviluppo e di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione, ammissibili alle agevolazioni di cui al presente articolo;

b) la quota massima agevolabile del costo del progetto o del programma, espressa in equivalente sovvenzione netto (ESN);

c) le modalità di corresponsione ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo;

d) le caratteristiche della modulistica da utilizzare per la richiesta delle agevolazioni;

e) eventuali altri criteri e modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazioni disposte dalle Comunità europee qualora riguardino lo stesso progetto o programma.

Art. 2.

(Piccole e medie imprese)

1. Ai fini della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, e della presente legge:

a) sono piccole e medie imprese quelle che impiegano un massimo di 250 dipendenti e hanno un fatturato annuo non superiore a 20 milioni di ECU o un totale dello stato patrimoniale non superiore a 10 milioni di ECU, e che partecipano con una quota non superiore ad un quarto del proprio capitale sociale a una o più imprese che non rispondono ai predetti requisiti, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purchè non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali;

b) sono definite piccole imprese, quelle che impiegano un numero massimo di 50 dipendenti, hanno un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ECU, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ECU, e che partecipano con una quota non superiore ad un quarto del proprio capitale sociale a una o più imprese che non rispondono ai predetti requisiti, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purchè non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

2. Il tasso di conversione lira-ECU da applicare ai fini della presente legge è quello vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente, con proprio decreto, ad adeguare il tasso di conversione qualora si veri-

fichi una variazione sul mercato dei cambi superiore al 10 per cento rispetto al tasso vigente.

3. Ai fini della domanda per usufruire della agevolazione di cui alla presente legge, fatta eccezione per le nuove imprese, sono considerati i seguenti parametri:

a) il fatturato annuo o il totale dello stato patrimoniale risultanti dall'ultimo bilancio approvato dell'impresa;

b) il numero dei dipendenti occupato a tempo indeterminato dall'impresa richiedente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

c) la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, risultante alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

4. Per le imprese costituite da non oltre un anno sono considerati esclusivamente il numero dei dipendenti occupati e la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente, risultanti alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

5. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

Art. 3.

(Gestione delle agevolazioni)

1. Gli adempimenti tecnici, amministrativi, di verifica e controllo per la gestione delle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, sono affidati, mediante bando di gara per appalti pubblici di servizi ai sensi della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, ad una banca concessionaria che è scelta sulla base delle condizioni offerte e della presenza di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio.

2. Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la banca concessionaria, di cui al comma 1, sentita la Banca d'Italia,

sono regolamentati i reciproci rapporti e sono determinati il compenso e il rimborso spettanti alla banca concessionaria per la prestazione del servizio, nonchè le modalità di corresponsione.

3. Al fine di superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalla banca concessionaria, la convenzione di cui al comma 1 prevede l'impegno da parte della banca concessionaria, vincolante anche per le altre società componenti lo stesso gruppo creditizio, a non effettuare prestiti bancari a medio lungo termine inerenti al progetto agevolato.

4. La convenzione di cui al presente articolo deve, altresì, prevedere:

a) i termini per l'effettuazione delle istruttorie e la relativa trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte della banca concessionaria;

b) le modalità con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le proprie funzioni di controllo sulla gestione delle agevolazioni da parte della banca concessionaria, nonchè le relative sanzioni;

c) l'impegno della banca concessionaria a fornire adeguati servizi di informazione e assistenza, anche mediante l'emanazione di circolari esplicative e in collaborazione con le associazioni di categoria, alle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

5. La convenzione prevede che la banca concessionaria sia tenuta a stipulare convenzioni con altre banche o società di locazione finanziaria per l'istruttoria delle domande di agevolazione e per la erogazione dei contributi, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e ferma restando la piena responsabilità della banca concessionaria nei confronti del Ministro medesimo. Tali convenzioni regolamentano il compenso e il rimborso spettanti ai subconcessionari. La banca concessionaria potrà stipulare convenzioni esclusivamente con le banche e le società di locazione finanziaria che dispongano di una struttura tecnicoorganizzativa adeguata alla prestazione del servizio.

Art. 4.

(Modifiche alla legge 5 ottobre 1991, n. 317)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè la concessione di prestiti partecipativi di cui all'articolo 35 della presente legge».

2. L'articolo 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Agevolazioni per spese di ricerca). - 1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 sono ammessi a fruire di un credito di imposta commisurato alle spese sostenute per attività di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo di imposta.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.».

3. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».

4. L'articolo 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

5. L'articolo 39 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - (Istituzione della Direzione generale della piccola e media industria e dell'artigianato). - 1. È istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la Direzione generale della piccola e media industria e dell'artigianato, cui sono attribuite le funzioni esercitate dalla Direzione generale della produzione industriale nel campo della piccola e media industria e dell'artigianato e in particolare le funzioni relative al Fondo rotativo per la ricerca e lo sviluppo tecnologico della piccola e media impresa di cui all'articolo 1 e le funzioni attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla presente legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, è definita l'organizzazione funzionale e strutturale della Direzione generale della piccola e media industria e dell'artigianato, nonchè le funzioni ad essa trasferite, e si provvede alla riorganizzazione della Direzione generale della produzione industriale.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto provvede alla ripartizione in servizi e divisioni della Direzione generale di cui al presente articolo, ed alla conseguente riduzione del numero delle divisioni presso la Direzione generale della produzione industriale.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono aumentate entro il limite di 27 unità secondo la seguente articolazione:

a) n. 1 posto di dirigente generale di livello C di cui alla tabella XIV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

b) n. 4 posti di ottavo livello; *c*) n. 5 posti di settimo livello; *d*) n. 7 posti di sesto livello; *e*) n. 6 posti di quinto livello; *f*) n. 3 posti di quarto livello; *g*) n. 1 posto di terzo livello.

5. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alla copertura dei posti di cui al comma 4 si provvede con le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni».

Art. 5.

(Modifiche al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598)

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n.598, è sostituita dalla seguente:

«b) iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche riguardanti sia la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento, sia l'attuazione di specifici programmi di trasferimento nonchè programmi destinati a introdurre avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi esistenti, che siano stati giudicati tecnologicamente validi da enti di ricerca pubblici o istituti universitari».

Art. 6.

(Dipartimento dell'ENEA per il trasferimento tecnologico alla piccola e media impresa)

1. È istituito presso l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) il Dipartimento per il trasferimento tecnologico alla piccola e media impresa così come definita dall'articolo 2. Il Consiglio d'amministrazione provvede, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), a dotarlo delle necessarie risorse umane, materiali e finanziarie.

2. L'ENEA presenta annualmente al Parlamento e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato un rapporto, elaborato dal Dipartimento di cui al comma 1, sulle prospettive della ricerca e dello sviluppo tecnologico e della collocazione dell'industria italiana nella divisione internazionale del lavoro.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ENEA, emana il regolamento che stabilisce i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.